

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Alain Bühler, Maurizio Agustoni, Boris Bignasca e Alessandra Gianella per la modifica dell'art. 25 cpv. 2 della Legge tributaria al fine di fissare nella legge la deduzione forfettaria per spese professionali a 3'500 franchi

del 15 dicembre 2025

Proposta

La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di inserire direttamente nella Legge tributaria cantonale la deduzione forfettaria per spese professionali dei contribuenti esercitanti un'attività lucrativa dipendente, fissandola a CHF 3'500.–. L'obiettivo è sottrarre tale importo alla variabilità regolamentare del Consiglio di Stato, garantendo certezza del diritto e corretta attuazione del chiaro orientamento espresso dal Popolo ticinese il 9 giugno 2024 nell'ambito della riforma fiscale.

Motivazione

Con il voto popolare del 9 giugno 2024, il Popolo ticinese ha approvato la riforma fiscale contenuta nel messaggio 8303, che prevedeva un innalzamento della deduzione forfettaria per spese professionali da CHF 2'500 a CHF 3'000 per gli anni fiscali 2024–2025 e, successivamente, l'aumento a CHF 3'500 a partire dal 2026. Nel messaggio 8619 – Preventivo 2026, il Consiglio di Stato ha comunicato la decisione di rinunciare al secondo aumento, motivandola con la situazione finanziaria cantonale. A pagina 37 del messaggio, il Governo quantifica l'effetto dell'aumento della soglia a CHF 3'500 in CHF 4.4 milioni di minori imposte cantonali e CHF 3.6 milioni di minori imposte comunali, per un totale di CHF 8 milioni lasciati ai contribuenti ticinesi. Se da un lato il Consiglio di Stato è titolare della competenza regolamentare prevista dall'attuale art. 25 cpv. 2 LT (RL 640.100¹), dall'altro il voto popolare del 9 giugno 2024 ha espresso un chiaro orientamento politico favorevole all'incremento della deduzione forfettaria, comprensivo dell'aumento successivo a CHF 3'500. La rinuncia governativa disattende questo indirizzo democratico e genera incertezza per i contribuenti.

Per ristabilire coerenza con la volontà popolare, garantire certezza del diritto ed evitare che una deduzione di natura generale dipenda annualmente da decisioni contingenti dell'Esecutivo, si propone di inserire direttamente nella legge la soglia di CHF 3'500 per le altre spese professionali ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. c) LT, sottraendola alla discrezionalità regolamentare. Il testo di legge qui proposto è mutuato dall'art. 26 cpv. 2 LIFD (RS 642.11²) nonché dall'attuale art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2025 (RL 640.220³). Si mantiene pertanto nella Legge l'attuale delega al Consiglio di Stato in relazione alle spese professionali di trasporto (art. 25 cpv. 1 lett. a) LT) e alle spese professionali per pasti fuori domicilio o lavoro a turni (art. 25 cpv. 1 lett. b) LT), mentre si esplicita nella Legge l'ammontare del forfait per le altre spese professionali (art. 25 cpv. 1 lett. c) LT), mantenendo la coerenza con l'attuale prassi. È parimenti mantenuta l'attuale prassi che prevede il dimezzamento dei forfait in caso di attività lucrativa dipendente per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

La misura, con un impatto finanziario complessivamente contenuto (circa CHF 8 milioni), rafforza l'attrattiva fiscale del Cantone e sostiene i contribuenti attivi, in particolare i redditi medio-bassi, in un contesto di pressione crescente sul costo della vita.

¹ <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/580>

² https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/it#art_26

³ <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/840>

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 15 dicembre di Alain Bühler, Maurizio Agustoni, Boris Bignasca e Alessandra Gianella;

d e c r e t a :

I.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Attività lucrativa dipendente

Art. 25

¹ (immutato)

² **(nuovo testo)** Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) ~~—e)~~ e b) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettera c) è stabilita una deduzione complessiva di 3'500 franchi. Il contribuente può giustificare spese più elevate. Le deduzioni complessive sono dimezzate se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

II.

¹La presente modifica di legge è soggetta a referendum facoltativo.

²Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Alain Bühler, Maurizio Agustoni, Boris Bignasca e Alessandra Gianella